

CAMERA DEI DEPUTATI N. 459

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CACCIA, SAVIO, PERANI, RIVERA, LUIGI RINALDI, PATRIA, ALESSI, ASTORI, ARMELLIN, BERTOLI, BORRA, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GELPI, GOTTARDO, LUSETTI, ROJCH, SANGALLI, TEALDI, LECCISI, FORMIGONI, MAZZOLA, MOIOLI VIGANÒ, TORCHIO

Modifiche al trattamento economico e normativo del pubblico impiego e istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa pubblica improduttiva

Presentata il 28 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione di crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica nei confronti del funzionamento dei servizi pubblici e in generale della pubblica amministrazione si accompagna a un allarme sempre maggiore per l'esplosione della spesa pubblica ed, in particolare, per l'ammontare degli interessi finanziari dovuti al debito pubblico.

Fra le cause maggiori di disfunzione della pubblica amministrazione sembra esserci un processo di deresponsabilizzazione e disincentivazione subito dai pubblici dipendenti.

Essi infatti da un lato sono garantiti dalla inamovibilità e cioè dalla irrescindibilità del rapporto di lavoro nel pubblico

impiego, dall'altro sono depressi dall'utilizzo attuale delle scarse misure di incentivo salariale; queste infatti vengono normalmente suddivise a pioggia sulla generalità dei lavoratori, e le valutazioni di merito vengono attribuite con criteri di appiattimento, di livellamento, di massima suddivisione, quando non sono addirittura sottoposte a trattativa salariale.

Appare dunque necessario modificare tali meccanismi, per dare maggiore incentivo e riconoscimento all'impegno personale nel lavoro.

Per questo la presente proposta di legge reca una delega al Governo (per consentire la più precisa e puntuale valutazione delle numerose fattispecie) per

estendere al pubblico impiego i criteri vigenti nel settore privato per quanto riguarda la rescindibilità del rapporto di lavoro per giusta causa.

Si propone poi di delegare al Governo l'emanazione di misure incentivanti sul piano salariale, con meccanismi che impediscano una pura ripartizione fra tutti delle somme stanziare e che invece individuino criteri obiettivi di valutazione dell'impegno personale e dei risultati raggiunti.

All'articolo 2 si propone, poi, l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta con lo scopo di individuare le numerose voci di spesa superflua, inefficace, improduttiva. È necessario fare un vero inventario, anche con il supporto di consulenti, come previsto dall'articolo 5, di tutte le voci di spesa che possono essere soppresse o ridotte senza danno per la società.

Tuttavia devono essere esaminate non solo la spesa improduttiva ma anche le ragioni di spesa inefficace, cioè non commisurata al normale costo di un servizio efficace, o che non produca i servizi desiderati; per questo si tratta di esaminare i modelli organizzativi di numerose strutture dello Stato, anche confrontandoli con le potenzialità ed i costi di gestioni privati.

Infine si propone, all'articolo 8, che l'alienazione di beni patrimoniali dello Stato non serva a coprire voci della spesa corrente, ma a ridurre l'indebitamento pubblico, che è causa essenziale del disavanzo del bilancio dello Stato.

Onorevoli colleghi, queste misure che proponiamo alla vostra attenzione sono ormai ampiamente sollecitate dall'opinione pubblica e hanno l'obiettivo di incidere su alcune delle ragioni più profonde del deterioramento del rapporto fra Stato e cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro il 31 dicembre 1992 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato un regolamento per il riordino del rapporto di lavoro del pubblico impiego e per il riordino delle relative retribuzioni.

2. Il riordino di cui al comma 1 è funzionale all'estensione al pubblico impiego, per quanto applicabili e con esclusione delle categorie tutelate da norme specifiche di inamovibilità, delle norme relative alla rescindibilità del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, vigenti nel rapporto di lavoro privato, nonché alla individuazione di fattispecie di rapporto di lavoro a tempo determinato anche nel pubblico impiego, alla ridefinizione degli attuali compensi incentivanti e alla introduzione di nuove misure retributive incentivanti non ripartibili tra la generalità del personale di ogni amministrazione o ufficio, ma destinate individualmente ad una parte del personale relativamente a particolari responsabilità esercitate, o alla quantità o qualità delle pratiche evase, o a particolari risultati conseguiti nello svolgimento delle proprie funzioni, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa pubblica improduttiva o dovuta a carenze organizzative od ordinamentali della pubblica amministrazione.

2. La Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

3. I Presidenti delle due Camere, d'intesa, procedono alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei predetti componenti la Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento e alla convocazione della stessa, perché proceda all'elezione di due vice-presidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione di cui all'articolo 2 ha il compito, in particolare, di accertare:

a) le voci e gli ammontari di spesa pubblica che non producono effetti di promozione o espansione economica o produttiva; che non corrispondono a esigenze istituzionali, civili, sociali o culturali riscontrabili; che comunque non rispondono alle finalità delle disposizioni di legge che li prevedono;

b) le voci e gli ammontari di spesa pubblica che risultano ampiamente ed evidentemente sproporzionate alle finalità perseguite;

c) le voci e gli ammontari di spesa pubblica che risultano largamente sproporzionati rispetto al costo medio calcolabile per la gestione privata dello stesso servizio;

d) le ragioni che determinano gli eccessi di spesa di cui alle lettere b) e c).

ART. 4.

1. Il Presidente della Commissione può richiedere a tutte le amministrazioni dello Stato gli atti e documenti che ritiene

utili per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge, tranne quelle coperte da segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario, per cui si applicano le norme in vigore.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta al Parlamento una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.

3. La relazione di cui al comma 2 comprende proposte operative, anche al fine di una eventuale riforma della legislazione vigente.

ART. 8.

1. Il ricavato delle cessioni di beni patrimoniali dello Stato o di enti pubblici deve essere imputato ad apposito capitolo di bilancio utilizzabile esclusivamente per il rimborso di prestiti interni o internazionali.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.